

16 dicembre 2019



IL VALORE

della Professione



News letter ai Colleghi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro

Cari Colleghi ed Amici, questa è l'ultima newsletter dell'anno e vorrei dedicarla alla nostra amata Città di Catanzaro, non con parole mie, ma con quelle del grande romanziere inglese **George Gissing**, tratte dal testo completo, tradotto da Ferdinando Grande, che troverete a pagina 21.

“Nella mia geografia, ormai, è scritto che i giardini delle Esperidi si trovano tra Catanzaro e il mare.” In quel giardino le Esperidi custodiscono i pomi d'oro e davanti a esse sta Atlante che sorregge la volta celeste. Sono figlie della Notte, da cui nasce ogni cosa... (A.B.)

Buon Natale

Auguri da:
 Antonio Bevacqua,
 Antonio Cusimano,
 Bernardo Femia,
 Elvia Gregorace,
 Ferdinando Grande,
 Francesco Rhodio,
 Gaetano Walter Caglioti,
 Gennaro Brescia,
 Giovanna Grande,
 Giulio Poliscichio,
 Giuseppe Ierace,
 Guerino Russetti,
 Martina Rizzo,
 Maurizio Toraldo,
 Roberto Poliscichio,
 Salvatore Rubino,
 Vittorio Iritano.

L'irrisolta questione fiscale

di Antonio Bevacqua

Sull'annoso fenomeno dell'evasione fiscale è intervenuto, nei giorni scorsi, il Capo dello Stato, precisando alcuni concetti di fondamentale importanza.

“L'evasione fiscale” -ha avuto modo di sottolineare il Presidente Mattarella- “è l'esaltazione della chiusura in sé stessi, dell'individualismo esasperato. È un problema serio in molti Paesi. Lo è nel nostro. Vi sono Paesi in cui è molto più grave, vi sono Paesi in cui invece il senso civico di ciascuno lo ha quasi azzerato. È un problema grave perché significa ignorare che si vive insieme e che la convivenza significa contribuire tutti insieme - come dice la Costituzione, secondo le proprie possibilità - alla vita comune.”

Il richiamo è, evidentemente, all'art. 53 della nostra Costituzione, laddove *“le proprie possibilità”* sono rappresentate dal principio della *“capacità contributiva”*, la misura, cioè, del dovere che tutti abbiamo di *“concorrere alle spese pubbliche”*.

Come non essere d'accordo!

E' trascorso più di mezzo secolo da quando uno dei più grandi uomini politici che l'Italia contemporanea abbia avuto, Ezio Vanoni, Ministro delle Finanze (lui morì in Senato subito dopo un accorato intervento), varò la prima riforma tributaria della storia repubblicana (Legge 11/1/1951, n. 25), con l'intento *“di offrire ai cittadini un'Amministrazione giusta, affinché ciascuno sentisse legittima e moralmente doverosa la propria partecipazione all'adempimento tributario.”*

E, tuttavia, per settant'anni siamo stati, e siamo ancora, a discutere di *“chi”* e *“come”*, oltre che di *“quanto”* e di *“quando”* enormi risorse tributarie vengono sottratte all'erario.

Ciò vuol dire, quantomeno, che la questione riguardante l'evasione fiscale non è né semplificabile né risolvibile attraverso decisioni che negli anni sono state spesso contraddittorie e probabilmente generatrici di

un clima di disorientamento se non di sfiducia verso le istituzioni.

Nel tempo abbiamo assistito a comportamenti normativi piuttosto ondivaghi, se è vero che si è passati, indifferentemente, senza soluzione di continuità, dai condoni alle manette.

Legislatori poco inclini a dar continuità ad un'unica e coerente linea di condotta erariale hanno nel tempo fornito indicazioni, spesso influenzati dall'utilizzo della leva fiscale al fine di favorire questo o quel gruppo di contribuenti/elettori, che hanno creato il più delle volte il diffondersi di una certa cultura di impunità.

Chi non ricorda celebri Presidenti del Consiglio inaugurare persino gli anni accademici della Guardia di Finanza con dichiarazioni del tipo che evadere le imposte costituisce *“legittima difesa”*?

E, ancora, che dire dell'introduzione massiva di condoni, mascherate voluntary disclosures, amnistie, *“paci”* fiscali, tutti provvedimenti legati a presunte rivoluzioni nella legislazione fiscale che, a ben vedere, hanno solo favorito i più furbi e generato aspettative di ulteriori perdoni?

Solo lo scorso anno il Comandante Generale delle Fiamme Gialle, nel presentare la corposa circolare 1/2018 (il manuale operativo delle verifiche) scriveva, a proposito degli effetti della riforma fiscale del 2014 varata dal Governo Renzi, *“Una riforma radicalmente differente dalle precedenti in quanto volta - prima che ad introdurre nuovi istituti e disposizioni normative - a realizzare un profondo cambiamento di carattere culturale, riguardante un diverso approccio al rapporto fra Amministrazione fiscale e cittadini, basato sulla realizzazione di un sistema tributario chiaro e stabile, sulla semplificazione, sul sostegno all'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, sul confronto preventivo fra imprese e Fisco per agevolare gli investimenti e attrarre i capi-*

L'irrisolta questione fiscale

tali esteri, in un generale quadro di rilancio dell'economia del Paese."

Ma cosa è accaduto se appena due anni dopo, il secondo Governo Conte, cosiddetto "giallorosso", è ora pronto a varare un'altra riforma fiscale, questa volta all'insegna non più del "diverso approccio al rapporto fra Amministrazione fiscale e cittadini, basato sulla realizzazione di un sistema tributario chiaro e stabile, sulla semplificazione, sul sostegno all'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, sul confronto preventivo fra imprese e Fisco" ma sul "carcere per gli evasori"?

Una riforma che contiene l'inasprimento delle sanzioni penali tributarie attraverso modificazioni delle soglie stabilite nel D.lgs. 74/2000 (c.d. già "manette agli evasori"), e l'introduzione del particolare istituto di cui all'art. 240-bis del Codice penale: la confisca dei beni. Anche per "sproporzione". Anche preventiva.

Gli industriali sono molto preoccupati. Dice Boccia: "...un errore comporta il fatto, per imprese e imprenditori che vivono di reputazione, di rovinare un'azienda per un errore di accertamento."

Tra storia e cronaca il mondo dell'Italia fiscale si presenta dunque in tutta la sua fragilità con tinte che virano dall'irrisolto all'irrisolvibile.

Pare evidente come manchi nel nostro Paese una seria educazione alla legalità, la *mater semper certa* della fedeltà fiscale. Un'educazione che non può fare a meno di basarsi su duraturi e virtuosi modelli da offrire ai cittadini, modelli costituiti in primis dalla certezza delle norme e dalla loro stabilità nel tempo; dall'affidabilità del sistema amministrativo e dei controlli; dall'equità, semplicità e sostenibilità del prelievo fiscale; dalla residuale ma a quel punto rigorosa e definitiva applicazione delle sanzioni.

Non certamente dalle lotterie...

AVVERTENZE

"Il Valore della Professione" non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall'indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall'art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta a comunicazione e lo scambio di idee all'interno dell'Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

news@ilvaloredellaprofessione.it

PRINCIPI CONTABILI

Micro-imprese: condannate al “triplo” binario

di Guerino Russetti*

L'art 2217 c.c. prevede, in relazione all'obbligo dell'imprenditore di redigere l'inventario, che lo stesso *“...si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite”* e che nelle valutazioni effettuate in bilancio *“l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili”*.

Pertanto, qualunque imprenditore deve redigere il bilancio, seppur con regole civilistiche diversamente dettagliate. In tal ambito, le imprese, nella redazione del bilancio, seguono:

-i **principi contabili internazionali** IAS/IFRS, emanati con specifici regolamenti comunitari in virtù di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 in tema di armonizzazione dell'informazione e di trasparenza e comparabilità dei bilanci nel mercato comunitario. La disciplina interna originaria, contenente anche le regole su obblighi e facoltà di adozione dei predetti *standard* contabili internazionali, è contenuta nel d. lgs. 28 febbraio 2005, n. 38;

-i **principi contabili nazionali**, emanati dall'Organismo italiano di contabilità e recentemente aggiornati (2016) ma oggetto di costanti aggiustamenti; significative ed “epocali” modifiche si sono rese necessarie alla luce delle sensibili modifiche alla disciplina civilistica e contabile di riferimento apportate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal d.lgs. 15 agosto 2015, n. 139; in particolare, il citato decreto ha modificato la composizione del bilancio e talune voci degli schemi di stato patrimoniale e conto economico, nonché riveduto la portata di taluni postulati di bilancio [in particolare, le richiamate disposizioni hanno “rafforzato” il **principio di rappresentazione sostanziale** contenuto ora nell'art. 2423-bis, primo comma, n. 1-bis), c.c.];

Le disposizioni del d.lgs. n. 139/2015 hanno ovviamente determinato forti ripercussioni anche sul piano fiscale, atteso che, ai fini delle

imposte sui redditi, il risultato economico evidenziato nel bilancio - redatto (come si dirà) in forme differenziate in relazione alla tipologia ed alla dimensione dell'impresa - rappresenta il dato iniziale per la determinazione del reddito d'impresa; l'art. 83 del TUIR, infatti, prevede che il reddito complessivo è determinato *“apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni...”* dello stesso TUIR (**principio di derivazione** dell'imponibile fiscale dal risultato di bilancio).

Le disposizioni del citato d.lgs n. 139 - introdotte anche al fine di favorire la riduzione degli oneri amministrativi (attraverso semplificazioni sia in termini di documenti da predisporre che di criteri di valutazione) a carico delle imprese di minori dimensioni (individuata nella nuova categoria delle “micro-imprese” (individuata ai sensi dell'art. 2435-ter c.c. -configurano regole contabili differenziate in funzione della dimensione delle imprese, riservando i più complessi criteri di redazione del bilancio e di elaborazione delle relative *disclosure* alle imprese di dimensioni più rilevanti.

Per effetto della differenziazione della disciplina civilistica relativa alla redazione del bilancio in funzione della dimensione delle imprese, l'universo delle società che redigono il bilancio secondo i principi nazionali OIC può suddividersi in tre categorie:

-**micro-imprese**, come definite dal citato art. 2435-ter, che redigono un **bilancio “super semplificato”**;

-**piccole imprese** che superano le soglie dimensionali dell'art. 2435-ter ma non quelle previste dall'art. 2435-bis c.c. per la redazione del **bilancio in forma abbreviata** (ex art. 2453 c.c.);

-le **imprese medie e grandi**, che superano i limiti di cui all'art. 2435-bis del c.c. e, pertanto, redigono il **bilancio in forma ordinaria**.

Micro-imprese: condannate al “triplo” binario

Bilancio in forma ordinaria	Bilancio in forma abbreviata	Bilancio delle micro-imprese
Società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati ovvero le società che nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi superano due dei seguenti limiti: -totale attivo: €4,4 mln -totale ricavi di vendita: €8,8 mln -n. dipendenti: 50	Società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati che nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: -totale attivo: €4,4 mln -totale ricavi di vendita €8,8 mln -n. dipendenti: 50 (art. 2453-bis c.c.)	Società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati che nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: -totale attivo: €175.000 -totale ricavi di vendita €350.000 -n. dipendenti: 5 (art. 2453-ter c.c.)

La distinzione soprarichiamata tra imprese che adottano gli IAS/IFRS e imprese che adottano i principi OIC e, nell'ambito di queste ultime, tra micro-imprese e altre categorie dimensionali - fermo restando l'annoso dubbio sulla valenza di tali categorizzazioni per le imprese strutturate in forma diversa dalle società di capitali (ad es. imprese individuali e società di persone) - ha avuto, com'era intuibile, un significativo impatto sul principio di derivazione.

Come accennato, infatti, tale principio poggia, in prima battuta, sulla conformità del bilancio alle norme del codice civile e sulla corretta interpretazione e applicazione degli *standard* contabili di riferimento.

Conseguentemente, le imprese in contabilità ordinaria (che determinano il reddito imponibile dal risultato di bilancio) operano in **tre regimi fiscali** comunicanti (quali insieme aperti) ma con regole di riferimento non omogenee. Così:

le imprese che redigono il bilancio secondo i principi IAS/IFRS “declinano” l'imponibile sulla base del principio di derivazione rafforzata (introdotto dal 2008 per effetto delle disposizioni della legge n. 244/2007), quale “dimensione fiscale” del principio di prevalenza della sostanza sulla forma (l'imponibile è determinato riconoscendo ai fini tributari la rappresentazione contabile “sostanziale”);

i soggetti (diversi dalle micro-imprese) che adottano i nuovi OIC sono parimenti ammessi alla **derivazione rafforzata** (introdotta, per tali soggetti, dalle disposizioni del d.l. n. 244/2016), sebbene la **rappresentazione sostanziale** dei fatti aziendali spesso

non coincide con quella dei bilanci IFRS (può infatti accadere che, per la medesima operazione, i bilanci IFRS e quelli OIC raccontino due differenti “verità” contabili);

le imprese escluse dalla derivazione rafforzata - cioè le **micro-imprese e** (come chiarito in Telefisco 2018) **i soggetti IRPEF** a prescindere dalla dimensione - determinano l'imponibile in **derivazione semplice**, cioè secondo canoni giuridico-formali (sui quali tradizionalmente poggiano le regole contenute nel TUIR).

Per le imprese in derivazione semplice - che rappresentano oltre il 60 per cento delle realtà imprenditoriali italiane - **il Legislatore fiscale ha disattivato la rilevanza fiscale della contabilizzazione** ispirata al principio di **prevalenza della sostanza sulla forma** (che governa la redazione dei bilanci OIC), “condannando” tali soggetti a gestire un articolato **“triplo binario”** per le operazioni in cui **la rappresentazione (sostanziale) dei fatti aziendali è difforme dalla rappresentazione giuridico-formale** (si pensi, alla rilevazione in bilancio di operazioni di cessione di beni i cui effetti contabili si manifestano con il trasferimento di rischi/benefici, secondo le logiche del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, ma con il trasferimento del diritto, nelle tradizionali logiche di rappresentazione giuridico-formale, proprie del TUIR *ante* modifiche del 2016).

Questo complicato triplo binario scatta poiché, per le imprese in parola, il bilancio “sostanziale”, per espressa scelta normativa, non risulta “leggibile” alle regole fiscali del TUIR; conse-

Micro-imprese: condannate al “triplo” binario

guentemente, occorre **convertire le operazioni aziendali secondo le regole giuridico-formali** e successivamente effettuare le ordinarie variazioni in dichiarazione imposte dalle singole disposizioni del TUIR.

Tali imprese sono perennemente costrette ad effettuare, in primo luogo, alcune variazioni fiscali atte a rielaborare i dati di bilancio e, in secondo luogo, altre variazioni per effetto delle specifiche regole imposte dal TUIR [in sintesi il “triplo” binario impone, con opportune variazioni in sede di dichiarazione, di rielaborare i valori contabili “sostanziali” in valori contabili “formali” e successivamente applicare ai valori convertiti (quindi in versione “giuridico-formale”) le disposizioni del TUIR che determinano le note differenze definitive o temporanee].

Ciò accade perché **anche le imprese in derivazione semplice devono applicare le regole ispirate al principio di rappresentazione sostanziale**, pur nel minimale contenuto dei propri conti annuali.

Il sistema, tuttavia, non regge: le regole del TUIR risultano spesso non coerenti con le rappresentazioni contabili sostanziali: **le regole di competenza dell’art. 109 del TUIR** (disattivate dalla derivazione rafforzata, in cui è il bilancio che detta le regole di corretta imputazione temporale di costi e ricavi) **possono andare in corto circuito** (es. un acquisto di beni con garanzia significativa, per il quale l’acquirente riceve in consegna il bene ma non imputa il costo a conto economico, che rileverà alla cessazione degli effetti della garanzia; per quel costo, riferito a un bene consegnato, si integerebbe la competenza fiscale ma non il requisito di preventiva imputazione).

**Guerino Russetti*

Dottore Commercialista e Revisore Legale
Of Counsel presso Studio Tributario
e Societario - Deloitte

COMPENSI: STORICA SENTENZA DEL TAR MARCHE

“Siamo di fronte ad una sentenza estremamente importante, che ci auguriamo possa essere da sprone per una rapida e piena approvazione dell’equo compenso per i professionisti italiani, colmando il vuoto apertosi anni fa con la dannosa eliminazione delle tariffe minime”. Sono state queste le parole del nostro Presidente nazionale Massimo Miani, all’indomani della Sentenza del Tar Marche (Sez. I, 09/ 12/ 2019, n. 761) con la quale è stato accolto il ricorso presentato dagli Ordini di Ancona e Pesaro e Urbino contro la Provincia di Macerata che, nell’ottobre del 2018, aveva pubblicato un annuncio per l’acquisizione di candidature ai fini della nomina dell’organismo di controllo (Sindaco unico) di una società

in house, per un compenso annuo pari a 2.000 euro oltre IVA e CPA.

Nel ricorso si sosteneva che il compenso predeterminato in maniera fissa e unilaterale dall’Ente pubblico violasse il minimo tariffario. Gli Ordini ricorrenti avevano sottolineato inoltre la violazione della disciplina dell’equo compenso dei professionisti autonomi, introdotta da una legge del 2017, che individua tra i “contraenti forti” anche la PA.

Il TAR ha ricordato che il compenso si intende equo se è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. L’art. 19 quaterdecies del decreto legge n. 148 del 2017, al comma 3, ha riconosciuto l’applicabilità del principio

anche alla pubblica amministrazione, stabilendo che essa, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisca il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.

A Miani ha fatto eco il Consigliere delegato ai compensi e agli onorari professionali, Giorgio Luchetta: *“La sentenza del Tar delle Marche tutela finalmente il principio di adeguatezza del compenso in relazione all’importanza dell’opera prestata e al decoro della professione. Principio troppo spesso calpestato negli ultimi anni, specie ai danni dei giovani professionisti.*

DIRITTO E PRATICA FINANZIARIA

TRASPARENZA BANCARIA:
LE CONSEGUENZE DELL'OMESSA
INDICAZIONE DELL'ISC O TAEG

di Giovanna Grande

L'obbligo per le banche di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate alla propria clientela è sancito dagli artt. 116 e 117 del Testo Unico Bancario.

In particolare, l'art. 116 TUB al comma 1 bis stabilisce che le banche e gli intermediari finanziari **rendono noti gli Indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo** e il profilo dell'utente.

L'art. 117 al comma 6 prescrive **la nullità delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati** e al comma 8, attribuisce alla Banca di Italia il potere di **prescrivere il contenuto tipico di determinati contratti**, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, sancendo **la nullità dei contratti difformi**.

Infine, con riferimento ai contratti di credito al consumo, per i quali è percepita in modo maggiormente pregnante la tutela del cliente quale contraente debole, l'art. 125 bis, al comma 5 prescrive che nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali, **prevedendo, al comma 6, quale conseguenza dell'erronea indicazione dell'ISC, la nullità delle clausole relative a costi che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta**.

Conformemente al dettato normativo, la delibera del 4 marzo 2003 del CICR, ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare le tipologie di contratti per le quali occorre riportare espressamente l'indicatore sintetico di costo, nonché determinare puntualmente quali voci debbano essere ricom-

prese e le modalità con cui l'ISC debba essere calcolato.

La Banca d'Italia, ha disciplinato l'ISC dapprima nel Titolo X delle proprie Istruzioni di vigilanza e, successivamente, ha emanato – con provvedimento autonomo – le disposizioni sulla «*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*» (Provvedimento del 29 luglio 2009, così come successivamente integrato dal Provvedimento del 9 febbraio 2011), sancendo che le seguenti operazioni: **mutuo, anticipazioni bancarie, aperture di credito in conto corrente, prestiti personali e prestiti c.d. "finalizzati" devono riportare nel foglio illustrativo e nel documento di sintesi l'ISC, calcolato secondo la formula prevista dalla Banca d'Italia per il TAEG**.

Considerato che per il credito al consumo, è sancita dall'art. 125 bis la non debenza degli oneri omessi o non correttamente indicati nell'ISC in quanto ciò impedisce al cliente, sprovvisto dei mezzi e degli strumenti tecnici necessari, di conoscere un dato essenziale al fine di valutare la convenienza dell'operazione, per le altre tipologie di credito, ci si domanda quali siano le conseguenze.

L'art. 117 prevede due sanzioni: la nullità delle clausole che contengono tassi e costi più onerosi di quelli pubblicizzati e la nullità dei contratti dal contenuto difforme da quelli tipici dettati dalla Banca di Italia, il problema da risolvere è se l'omessa indicazione dell'ISC si configuri quale difformità dallo schema contrattuale prescritto dalla banca di Italia, in quanto elemento essenziale del contratto tipo, oppure si configuri quale inesatta indicazione di uno strumento di pubblicità nella fase pre-contrattuale.

In base alla tradizionale distinzione, di matrice giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. n.

TRASPARENZA BANCARIA: LE CONSEGUENZE DELL'OMESSA INDICAZIONE DELL'ISC O TAEG

26724 del 2007), fra regole di validità e regole di condotta, solo una violazione delle prime è idonea a determinare l'applicazione di rimedi invalidativi, mentre una violazione delle seconde - in assenza di espressa previsione testuale - non può che comportare conseguenze di natura risarcitoria.

La giurisprudenza al riguardo è divisa e contrastante, secondo un primo orientamento l'ISC «.. non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma svolge unicamente **una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi**», sicché «... l'omessa o l'erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto concedente (Tribunale di Verona con sentenza 1473 del 21/06/2018).

A conclusioni analoghe è pervenuta la sentenza del Tribunale Catania sez. IV, 28/02/2018, n.957, sancendo che **l'omessa specificazione nel contratto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo non inficia la validità del contratto, costituendo tale indicatore, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, giacché non richiamato dall'art. 3, sezione III; rilevato, infatti, che proprio la collocazione sistematica dell'ISC nell'art. 9, sezione II, concernente l'informazione e la pubblicità precontrattuale, e non nell'art. 3, sezione III, disciplinante la forma e il contenuto minimo dei contratti bancari, induce a ritenere che contrariamente a quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale sent. 7779/15; Trib. Cagliari decreto 5395/16) l'eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel contratto siano riportati i tassi di**

interesse e gli oneri economici che consentano al cliente di determinarlo e, dunque, di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento" (v. Trib. Salerno, ord. 05.06.2017, GE Brancaccio)».

In tal senso anche il Tribunale di Roma che con l'Ordinanza del 19/04/2017 ha negato all'ISC la natura di tasso di interesse o di specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, attribuendogli unicamente la funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.

Non può condividersi la motivazione delle predette sentenze che attribuiscono al cliente il compito complesso di calcolare l'indice sintetico costo, in quanto tale tesi confligge con lo scopo della normativa sulla trasparenza che è proprio quello di rendere edotto il cliente sull'onere complessivo dell'operazione al fine di garantire una sua adesione al contratto consapevole ed informata. Inoltre, le sentenze presuppongono nel cliente la conoscenza di sofisticate tecniche di calcolo computistico e di matematica finanziaria. Ne deriva che per la funzione assoluta l'ISC assurge ad elemento essenziale da cui dipende la conclusione del contratto.

In senso opposto alle predette pronunce, il Tribunale di Udine (Sentenza n. 894 del 5 Luglio 2019) ha sancito che la funzione dell'ISC è quella di condensare in una percentuale unica una serie indefinita di costi e tassi che potrebbero essere dispersi nelle più varie clausole contrattuali. Se l'insieme di queste mostra un'incidenza maggiore rispetto all'indice esposto, si verifica la fattispecie di **nullità prevista dalla legge**: quanto pubblicizzato è più favorevole di quanto effettivamente dovuto alla banca; ciò è fulminato di nullità, con applicazione del tasso sostitutivo.

Parimenti il Tribunale di Benevento con la sentenza del 17 ottobre 2018 ha sanzionato -

TRASPARENZA BANCARIA: LE CONSEGUENZE DELL'OMESSA INDICAZIONE DELL'ISC O TAEG

per violazione dell'art.117, comma VI, del T.U.B – con la nullità della clausola relativa agli interessi, l'indicazione nel contratto di un ISC inferiore rispetto al TAEG, stabilendo, in caso di superamento del tasso soglia la gratuità del contratto, altrimenti la sostituzione del tasso dichiarato nullo con il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro, ai sensi dell'art.117, comma 7, T.U.B.

Il Tribunale di Ancona con la sentenza n. 889/2018 **ha colpito con la nullità il contratto stipulato in violazione della normativa sulla trasparenza**, con la motivazione che l'indicazione dell'ISC rappresenta un elemento tipico del contratto di finanziamento e la sua omessa indicazione comporta la nullità del contratto per la mancanza dei requisiti minimi di trasparenza voluti dal legislatore.

Per il Tribunale di Padova (sentenza del 9 gennaio 2018) l'ISC rientra nel contenuto richiesto dalla Banca d'Italia del contratto di mutuo perché è espressamente richiesto che il contratto riporti “le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo” e tra le clausole che il foglio informativo deve contenere vi è proprio l'indicatore sintetico di costo.

L'iter logico –giuridico seguito dal Tribunale è il seguente ragionamento:

- la circolare della Banca d'Italia 25/7/2003, al titolo X, sez. II par. 9, nel recepire la delibera CICR 4/3/2003, prevede che l'ISC debba essere calcolato con le stesse modalità del TAEG e vada inserito in vari contratti, tra cui quello di mutuo;
- la sezione III della circolare menzionata al par. 3 (contenuto dei contratti), prevede che “Il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo”;
- la sezione II par. 3.1 indica tra le condizioni economiche da inserire nel foglio informativo l'ISC

Cosicché deve ritenersi che l'ISC faccia parte del contenuto minimo del contratto di mutuo.

Queste ultime sentenze seguono il solco già segnato dal Tribunale di Napoli (sentenza n.

779 del 25.5.2015) che aveva intravisto nella mancata indicazione dell'ISC la fattispecie di cui all'art. 117, comma 8 TUB che, come noto, sanziona con la **nullità del contratto** il mancato rispetto del contenuto tipico determinato dalla Banca d'Italia con riferimento a particolari tipologie contrattuali, tale sanzione sarebbe giustificata dal fatto che **il calcolo dell'ISC non consiste in una semplice somma algebrica di fattori riportati nel contratto, ma impone invece di fare riferimento alla formula matematica per la determinazione del TAEG e, quindi, a un elemento che il cliente non è in grado di desumere autonomamente dal contratto.**

In tal senso anche il Tribunale di Chieti con sentenza n. 230 del 23.4.2015: “*La violazione dell'obbligo della banca di informare il cliente del TAEG in concreto applicato nell'ambito del più complesso e unitario piano finanziario proposto all'investitore, costituisce violazione di norme imperative inderogabili determinanti nullità non solo del contratto di finanziamento ma anche dei contratti collegati di acquisto di titoli mobiliari, oltre che inadempimento di obbligazioni contrattuali della banca determinanti una responsabilità a carico della stessa*”.

In materia non ci sono sentenze della Cassazione, si può solo affermare che la giurisprudenza di merito prevalente e la dottrina più autorevole propendono per la tesi della nullità delle clausole recanti condizioni economiche più sfavorevoli per il cliente rispetto a quanto pubblicizzato. Tale questione è di particolare rilevanza perché investe soprattutto i mutui che prevedono un rimborso rateale in base al piano di ammortamento alla francese che, essendo fondato sul regime di capitalizzazione composta, presenta sia il TAN effettivo che il TAEG/ISC difforme da quello dichiarato dalla Banca.

ATTIVITA' GIUDIZIARIA

I COMPENSI DELL' OCC IN UN PROSSIMO FUTURO

di Bernardo Femia*

Un ripetuto comma dai medesimi contenuti, inserito nel nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, lascia particolarmente perplessi riguardo alla concreta possibilità che le rinnovate procedure da sovraindebitamento siano bene accolte dalla platea dei professionisti coinvolti. Non che, per inciso, non ci siano motivi già di forti dubbi sulle tre attuali procedure, ma questa norma, di cui sto per trattare, ritengo possa avere particolari effetti di difficoltà nella realizzazione dei benefici di legge.

E' scritto, infatti, in relazione alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, all'art. 71, comma 2, che: *“Terminata l'esecuzione dell'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il debitore e ne autorizza il pagamento.”*

L'art. 81, al comma 2, con riferimento al concordato minore, riporta la medesima testuale disposizione.

All'art. 275, comma 3, in relazione alla liquidazione controllata del sovraindebitato, è scritto che; *“Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore”*.

E v'è di più: *“Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso”* (art.71, 4 comma; art. 81, 4 comma). Norma analoga, ma con qualche piccola modifica, è contenuta nell'art. 275, 4 comma, per la liquidazione, rispetto al liquidatore, ma non all'OCC.

Non v'è gestore della crisi che non veda l'abnorme sacrificio che lo stesso possa subire per effetto di una attestazione pur inec-

cepibile (primo step del sovraindebitamento), ma di una verifica dell'esecuzione di un piano non pienamente rispondente a quanto programmato: il giudice potrebbe financo negare il riconoscimento del diritto ai compensi.

Occorre attendere la finale chiusura del piano di ristrutturazione, del concordato o della liquidazione per poter ottenere la sudata remunerazione per il lavoro svolto.

Appare essere questa una regola eccessivamente vessatoria e che, a parere dello scrivente appalesa un Legislatore che ha mal posto, fra l'altro, il problema della diligenza dell'OCC e, dunque, del Gestore della crisi.

Nella liquidazione controllata le due fasi sembrerebbero essere distinte: una cosa è l'attestazione, altra la liquidazione. Nel piano di ristrutturazione e del concordato minore, invece, vi è totale confusione tra fase attestatoria e fase esecutiva.

E' questo un primo aspetto che il Legislatore, che è in procinto di approcciarsi ad una prima revisione del codice, dovrebbe tenere in conto ed opportunamente modificare le norme inerenti.

Occorre separare le fasi della procedura di sovraindebitamento, onde rendere chiarezza al “chi fa che cosa”, che è principio cardine della suddivisione dei compiti e delle responsabilità.

Una prima fase, peraltro, dovrebbe precedere qualsiasi altro step, ovvero: la comprensione della situazione debitoria da risolvere. Detta fase ricomprende la ricostruzione della debitoria, degli assets attivi, delle condizioni ambientali ed economiche di sviluppo e degli esiti della specifica problematica e delimitazione dei confini di manovrabilità (in breve: attività di advising).

Una seconda fase (intermedia) concerne l'attestazione della veridicità dei dati e la fattibilità del piano.

Una terza fase dovrebbe concernere il me-

I COMPENSI DELL' OCC IN UN PROSSIMO FUTURO

ro controllo dell'esecuzione del piano omologato.

Quest'ultima dovrebbe essere appannaggio dei soli creditori: la corretta esecuzione e la volontà di una eventuale risoluzione o revoca dovrebbe essere nella loro sola totale disponibilità. Non appare essere equo e ragionevole sovraccaricare i professionisti del sovraindebitamento dell'onere del controllo, tanto più che non v'è norma che dica come debba essere posto in essere, discendendone, per come si è visto in concreto, tortuose soluzioni pratiche.

La fase intermedia e la prima, se svolte dall'OCC, devono essere compiute, invece, da professionisti diversi.

Se è vero, per come è vero, che nella stragrande maggioranza dei casi il debitore non conosce la natura del proprio male e, conseguentemente, non è in condizione di predisporre un piano malgrado "l'ausilio dell'OCC", l'attività di quest'ultimo non può e non deve tradursi nella predisposizione del piano. E', infatti, un momento delicato di consulenza e supporto che deve essere separato dalla fase di attestazione.

Solo così si può dipanare la matassa delle procedure da sovraindebitamento e renderle più facilmente accessibili.

Ed infine, perché non prevedere l'intervento economico, alle condizioni che si stabiliranno, del Fondo di solidarietà antiracket ed antiusura per facilitare l'accesso alle procedure dei debitori meritevoli?

Non dimentichiamo che la Legge 3/2012 è rubricata "Disposizioni in materia di usura ed estorsioni, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento", che è detta anche Legge "salva-suicidi". Se tale deve essere, lo sia nella realtà dei fatti, senza che si scarichino funzioni e responsabilità sui professionisti che, pur disponibili, non possono essere vessati ingiustamente per colpe non proprie ed affinché la loro obbligazione naturalmente di mezzi non sia irrimediabilmente trasformata in obbligazione di risultato.

**Dottore Commercialista
in Reggio Calabria*

AVVERTENZE

"Il Valore della Professione" non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall'indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall'art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta a comunicazione e lo scambio di idee all'interno dell'Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

news@ilvaloredellaprofessione.it

FINANZA E CRISI D'IMPRESA

Gli indicatori di allerta della crisi d'impresa/1

Il 27 ottobre 2019 il CNDCEC ha reso noti i tanto attesi indicatori di allerta precoce previsti dall'art. 13 del D. Lgs. 14/2019: com'era nelle attese, si tratta di segnali di early warning finanziario

di Francesco Rhodio

Dopo lunghe attese e curiosità da parte degli operatori, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha finalmente pubblicato il documento contenente gli indicatori di allerta per la prevenzione della crisi d'impresa, previsto dall'articolo 13 del nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza (D. Lgs. 14 del 12/01/2019). Come previsto dalla norma, gli indici così elaborati dovranno essere successivamente approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Com'era ampiamente previsto, gli indici in parola hanno stretta attinenza all'analisi della situazione finanziaria; del resto, come recita un vecchio adagio diffuso tra i commercialisti, "i bilanci si redigono per competenza, i fallimenti si fanno per cassa". Vale a dire che, nella crisi d'impresa, l'aspetto finanziario è preponderante rispetto a quello economico; un'azienda con buona redditività ma con difficoltà finanziarie potrebbe benissimo trovarsi in situazioni di crisi anche in presenza di incrementi di fatturato.

Nel presente contributo, dunque, si cercheranno di illustrare sinteticamente gli indici elaborati dal CNDCEC, in pendenza di approvazione da parte del Ministero, cercando di razionalizzare e semplificare i concetti esposti nel documento rilasciato il 27 ottobre scorso. La trattazione verterà, in questa sede, sugli indici relativi alle imprese in continuità, rinviando, eventualmente, ad un successivo contributo la trattazione dei cosiddetti indici specifici, riferiti alle start-up e alle PMI innovative, alle società in liquidazione e a quelle costituite da meno di

due anni.

Partiamo dalla lettura della norma: l'articolo 13 del CCI prevede che gli indici debbano dare "evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi **quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi**. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi".

La prima considerazione che balza all'attenzione del lettore riguarda l'orizzonte temporale di investigazione infrannuale, più precisamente semestrale. A parere di chi scrive, il Legislatore ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro a quei soggetti avvezzi alle "politiche di abbellimento contabile": toglievetevi dalla testa la possibilità di eseguire la verifica solo annualmente, magari in sede di redazione del bilancio d'esercizio, dando luogo ad aggiustamenti delle poste contabili finalizzati a nascondere potenziali situazioni di crisi.

Come si vedrà a breve, il documento elaborato dal CNDCEC ha istituito una sorta di gerarchia tra gli indici scelti, dando rilevanza primaria all'aspetto patrimoniale e solo successivamente a quello finanziario. Questa impostazione è certamente condivisibile,

Gli indicatori di allerta della crisi d'impresa/1

in quanto la sussistenza di uno stato di crisi va ravvisata nello squilibrio patrimoniale ancor prima che in quello finanziario, in quanto nel primo caso l'azienda non ha più i mezzi per continuare a prosperare; la crisi patrimoniale, cioè, fa venire meno la continuità aziendale, ossia la capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Tuttavia, suscita sorpresa la scelta del principale indice posto a fondamento della valutazione dello stato di crisi, identificato nel **patrimonio netto negativo o inferiore al minimo legale**.

È evidente, infatti, che un sistema di allerta che vuol definirsi precoce dovrebbe basarsi, a parere di chi scrive, su un indice che rappresenti uno *switch* da una situazione di prosperità e di continuità a una situazione di difficoltà; il valore negativo del patrimonio netto rappresenta, invece, una situazione di decozione già in atto e non di allerta preventiva, in quanto le perdite hanno completamente eroso capitale e riserve. In una prospettiva di *early warning* (allarme preventivo) sarebbe stato maggiormente significativo, piuttosto, un indice quale il margine di struttura primario (patrimonio netto – attivo immobilizzato) o secondario (patrimonio netto + debiti finanziari a ML – attivo immobilizzato).

Se, dunque, il valore del patrimonio netto è negativo o inferiore al minimo legale scatta la sussistenza della ragionevole presunzione dello stato di crisi, con tutte le conseguenze di natura giuridica per amministratori e organi di controllo che esulano, però, dalla presente trattazione.

Se invece il suddetto valore è positivo, l'indagine si sposta dall'aspetto patrimoniale a quello finanziario; più precisamente, seguendo la lettera della norma, si tratta di investigare la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare.

A tal proposito, il CNDCEC individua l'in-

dice di riferimento nel *Debt Service Coverage Ratio* o DSCR, che nella formulazione "classica" degli indici di bilancio d'esercizio esprime il rapporto tra il flusso di cassa operativo annuale, necessario a ripagare il debito, e gli importi delle rate di finanziamento e di leasing derivanti dagli impegni finanziari a medio lungo termine:

Flusso di cassa operativo

totale rate di finanziamento e leasing dell'anno

Il documento del CNDCEC, alla cui lettura si rinvia per le numerose informazioni di dettaglio, fornisce in sintesi due criteri di calcolo del DSCR:

- Uno derivato dal budget di tesoreria;
- Uno derivato dal rendiconto finanziario OIC 10.

Il **primo metodo**, in estrema sintesi, è finalizzato a rappresentare le entrate e le uscite attese per un periodo prospettico di sei mesi. Preliminarmente occorre calcolare il budget di tesoreria per il periodo suddetto; successivamente si costruisce un quoziente contenente:

-al **numeratore** la somma delle giacenze iniziali di cassa e delle entrate di liquidità previste per i sei mesi successivi, dalla quale sottrarre tutte le uscite di liquidità previste per lo stesso periodo, ad eccezione dei rimborsi dei debiti finanziari, posti al denominatore; si tiene conto al numeratore anche della gestione degli investimenti e della gestione finanziaria, nel cui ambito rilevano anche i flussi attivi derivanti dalle linee di credito non utilizzate delle quali, nell'orizzonte temporale di riferimento, si renda disponibile l'utilizzo (con riferimento alle linee autoliquidanti, esse dovrebbero essere considerate fruibili per la sola parte relativa ai crediti commerciali anticipabili);

-al **denominatore** si sommano le uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori). Il rimborso è inteso come pagamento della **quota capitale** contrattual-

Gli indicatori di allerta della crisi d'impresa/1

mente prevista per i successivi sei mesi.

Il **secondo metodo** contempla “il rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei sei mesi successivi ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi sei mesi”:

al **numeratore** va inclusa la somma:

- delle disponibilità liquide a inizio periodo di osservazione;

- **più** le linee di credito disponibili che possono essere usate nell'orizzonte temporale di riferimento (anche in questo caso, con riferimento alle linee autoliquidanti esse dovrebbero essere considerate fruibili per la sola parte relativa ai crediti commerciali anticipabili);

- **più** i flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, calcolati applicando il principio OIC 10 (paragrafi da 26 a 31);

- **meno** i flussi derivanti dal ciclo degli investimenti (paragrafi da 32 a 37 dell'OIC 10). Non concorrono al calcolo dei flussi operativi gli arretrati di cui alle lett. e) e f) del documento, che vanno computate al denominatore (si tratta, come si vedrà tra breve, degli arretrati per debito fiscale o contributivo non corrente, nonché di quelli per debito nei confronti dei fornitori e degli altri creditori il cui ritardo di pagamento è da ritenersi “non fisiologico”).

al **denominatore** va incluso il debito non operativo che deve essere rimborsato nei sei mesi successivi. Esso, secondo la definizione del CNDCEC, è costituito da:

- pagamenti previsti, per capitale ed interessi, del debito finanziario;

- debito fiscale o contributivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non corrente e cioè debito il cui versamento non è stato effettuato alle scadenze di legge (e pertanto o è scaduto ovvero è oggetto di rateazioni), il cui pagamento, anche in virtù di rateazioni e dilazioni accordate, scade nei successivi sei mesi;

- debito nei confronti dei fornitori e degli

altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti della fisiologia. Nel caso di debito derivante da piani di rientro accordati dai fornitori/creditori, rileva la parte di essi, comprensiva dei relativi interessi, che scade nei sei mesi.

Le linee di credito in scadenza nei sei mesi successivi, sono collocate al denominatore salvo che se ne ritenga ragionevole il rinnovo o il mantenimento.

In base al documento CNDCEC la scelta tra i due approcci è discrezionale, è rimessa agli organi di controllo e dipende dalla qualità ed affidabilità dei relativi flussi informativi.

Ai fini del calcolo del DSCR l'orizzonte temporale di sei mesi può essere ampliato alla durata residua dell'esercizio se superiore a sei mesi, se ciò rende più agevole ed affidabile il calcolo dell'indice. In ogni caso, numeratore e denominatore devono essere tra di loro confrontabili.

Le procedure di costruzione ed utilizzo del modello quantitativo di previsione dei flussi dell'impresa devono essere controllabili e adeguate alla complessità ed alle dimensioni dell'impresa. Sono normali gli scostamenti tra i dati stimati e quelli consuntivi; tale scostamento non è, di per sé, sintomatico di scarsa affidabilità della costruzione dei dati prognostici.

È superfluo rimarcare che, per non far scattare l'allerta, il valore del DSCR deve essere positivo e superiore a 1. Il DSCR è il cuore di tutto l'impianto di rilevazione preventiva della crisi. Difatti, gli ulteriori indici elaborati dal CNDCEC entrano in gioco solamente nel caso in cui il DSCR non è disponibile o è ritenuto non affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici.

Ma di questo parleremo nel prossimo articolo.

SOCIETA' COOPERATIVE

Il contributo di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59

di Rino Rubino

L'articolo 11 comma 4 della legge 31 gennaio 1992 n.59 ha posto a carico delle società cooperative e dei loro consorzi un contributo pari alla quota del 3 per cento degli utili annuali, da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione.

Detto importo deve essere calcolato sull'intero ammontare dell'utile di esercizio, comprensivo pertanto, sia delle quote che si intendono destinare a riserve ordinarie sia quelle da destinare a riserve straordinarie.

Il Ministero ha più volte avuto modo di esaminare il problema della definizione della base di calcolo del contributo del 3 per cento con disposizioni già impartite in materia, con nota n.572 del 30 ottobre 1992 e con circolare ministeriale n.29 del 16 marzo 1993. Ciò si evince chiaramente dalle disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 11 della legge 59/1992 il quale parla di utili annuali per la generalità degli enti cooperativi e prevede, unicamente per quelli disciplinati dal R.D. 26 agosto 1937 n.127 e successive modificazioni (Casse rurali ed artigiane) l'esclusione delle sole riserve obbligatorie dall'ammontare degli utili annuali cui commisurare il contributo in questione.

La norma opera, quindi, una eccezione che, proprio con la sua previsione espressa, conferma il principio generale dell'assoggettamento al contributo del 3 per cento di tutti gli utili prodotti. Tale è anche l'orientamento della Commissione Centrale per le cooperative cui il quesito è stato sottoposto, ed esaminato nella seduta del 9 febbraio 1993 e come anche precisato dalla Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n.1103/F24 del 24 febbraio 1995 la quale così recita: *"In tale importo di riferimento verranno quindi ricomprese anche le somme rinviata a riserve indivisibili durante l'esercizio. Non risultano, invece, soggetti al contributo del 3 per cento gli utili utilizzati per la copertura di eventuali perdite maturate in esercizi precedenti"*.

I casi di esclusione dalla base di calcolo sono pertanto:

a) la quota di utili determinata ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del c.c. destinata a copertura di perdite relative ad esercizi pregressi qualora non esistano da utilizzare riserve a qualsiasi titolo accantonato;

b) le somme destinate ai ristorni in quanto considerati componenti negativi di reddito; c) enti cooperativi disciplinati dal R.D. 26 agosto 1937 n.1706 e successive modificazioni per i quali la quota del 3 per cento è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.

Esempio pratico – Presenza di riserve sufficienti per la copertura delle perdite:

Patrimonio netto (prima dell'approvazione del bilancio):

-Capitale sociale: 10.000

-Perdite civilistiche pregresse: 900

-Riserve: 1.000

-Utile d'esercizio (al netto delle imposte): 500

In tal caso, data la presenza di riserve, utilizzabili a ripianamento perdite, è dovuto il contributo del 3 per cento. In sede di approvazione del bilancio, la cooperativa dovrà così deliberare:

-30% a Riserva Legale (500 x 30%): 150

-3% a Fondo Mutualistico: 15

-La restante parte a Riserva Straordinaria e/o Riserva Indivisibile: 335.


Infatti, la cooperativa non potrà prima destinare l'utile a copertura delle perdite pregresse, omettendo in tal senso il relativo versamento in tutto o in parte.

La Commissione Centrale si è espressa in merito all'utilizzo delle perdite pregresse nel calcolo del 3% con apposito parere in via di emanazione facendo propria l'istanza sostenuta da Confcooperative, sancendo che non risulta corretto l'impiego diretto di tutti gli utili a copertura perdite pregresse in quanto **devono essere comunque sempre assolte le destinazioni obbligatorie a riserva legale (30%) e ai Fondi Mutualistici (3% sulla quota destinata a riserva legale) e solo successivamente l'utile, al netto delle suddette destinazioni, potrà essere destinato a coprire le perdite riportate a bilancio.**

LETTURE

a cura di Antonio Bevacqua

“Catanzaro”



Rino Rubino è nato e vive a Catanzaro dove esercita la professione di Commercialista.

Da sempre appassionato di collezionismo, ha raccolto e studiato materiale sul Regno di Napoli, la Province Napoletane e le cartoline viaggiare della propria Città.

Componente del consiglio direttivo dell'Associazione calabrese di Filatelia e Collezionismo vario, ha partecipato nell'anno 2001 al VI Campionato Italiano di Filatelia serie cadetti selezione Regione Calabria e Sicilia, ottenendo il diploma di Medaglia argento grande, esponendo parte della propria collezione di buste viaggiare degli antichi Stati d'Italia del titolo *“Annulli e tariffe del Regno di Napoli e delle Province Napoletane”*.

Negli anni 2013 e 2017 assieme ad altri collezionisti della Città di Catanzaro ha contribuito alla pubblicazione di due volumi dal titolo *“Catanzaro passioni e memorie”*.

Nell'anno 2014 ha pubblicato il suo primo libro: *“Catanzaro su cartolina”*, frutto di minuziose ricerche dal proprio archivio, per il quale, successivamente, è stata fatta apposita recensione sulla rivista nazionale *“Qui Filatelia”*.


Negli anni 2015 e 2018, due buste della sua collezione del Regno di Napoli e delle Province Napoletane sono state citate, commentate e pubblicate su *“Il Sole 24Ore”*, nella rubrica *“Risparmio e Investimenti”*.

Nel corso dell'anno 2017, assieme ad altri storici della Città di Catanzaro, ha fondato due riviste: *“Storie di Calabria”* ed *“I Catanzaresi”* (edite dalla Titani Editori e dirette dal noto giornalista e scrittore Riccardo Colao).

Rubino ci regala, ora, *“Catanzaro”*: una pregiata opera editoriale che raccoglie una raccolta inedita delle più antiche immagini della Città Capoluogo della Calabria.

Prossimamente, per i tipi della “Titani Editori”, nelle migliori librerie ed edicole.

IL PAESE DIVISO



Vittorio Daniele è professore ordinario di Politica economica all'Università «Magna Graecia» di Catanzaro, dove insegna anche Economia dello sviluppo. La sua attività di ricerca riguarda, in particolare, il ruolo dei fattori geografici e culturali nello sviluppo economico.

Dalla fine dell'Ottocento, il divario economico tra Nord e Sud si è allargato e l'Italia è diventata un paese diviso.

Perché il Sud non è sviluppato come il Nord?

Partendo dalle condizioni economiche e sociali delle due aree alla data dell'Unità, il volume ne esamina il percorso di sviluppo fino ai nostri giorni. Affronta, poi, le diverse spiegazioni del ritardo meridionale: quella antropologica e genetica, quella socio-culturale e quella istituzionale. Inizialmente aggravato da scelte politiche, il divario Nord-Sud è cresciuto anche per l'azione di forze di mercato: per la peculiare geografia dell'Italia, il Mezzogiorno è diventato un'area economicamente periferica. Oggi, nell'epoca della globalizzazione, il divario sembra accentuarsi.

Cosa ci prospetta il futuro, dunque? *“E' difficile dirlo”*, secondo l'autore, *“ciò che si può dire con certezza è che la competizione tra imprese e territori, che per lungo tempo si è giocata in una dimensione nazionale, oggi è divenuta globale.”* Da questo punto di vista il Mezzogiorno si trova a competere con regioni europee in ritardo, come quelle dell'Est ma, nel futuro, anche quei Paesi non trarranno più vantaggio dalla delocalizzazione che fin'ora li ha premiati, poiché l'aumento dei salari ne ridurrà la convenienza.

Il Prof. Daniele intravede nei fattori *“non riproducibili in altre aree, perchè legati alla geografia e alla storia”* le concrete occasioni di sviluppo, affidandole dunque all'attrattività turistica, alla produzione agroalimentare, alla logistica portuale ed alle fonti energetiche rinnovabili.

Vittorio Daniele
Il Paese diviso—Nord e Sud nella storia d'Italia
Rubbettino
€ 18,00

TEMPO LIBERO DI QUALITÀ'

La Calabria al Mercato Fivi 2019 di Piacenza

di Roberto Poliscichio

Il 23, 24 e 25 novembre 2019 si è svolta la **IX edizione del Mercato dei vini dei Vignaioli Indipendenti** nella consueta sede di Piacenza Expo.

Chi mi conosce bene sa che sono taciturno e cerco di starmene per i fatti miei, però a volte a contatto di qualcuno e qualcosa divento estroverso e brillante, nella fattispecie, con la semplicità dei vignaioli indipendenti e con il loro vino genuino. Mi esalto nel "rumore gradevole" di una fiera ineguagliabile e mi lascio coinvolgere emotivamente, inebriato dai profumi e dai sentori (aromatico, floreale, fruttato, speziato...) dei vini, probabilmente perché incontro gente con valori irrinunciabili, come l'amore della terra ed il rispetto della natura.

Il logo della Fivi, "un omino che trasporta uva e che proietta un'ombra a forma di bottiglia Produttori che vivono e operano in uno specifico territorio e che non si limitano a prendere, ma si prodigano a dare; rispettando, custodendo, tutelando, e promuovendo la specifica area in cui lavorano. Ed è così che ogni bottiglia racconta la propria storia, restituendo con gli interessi tutto quello che dal territorio ha preso.." <http://www.fivi.it/>

Per il quarto anno consecutivo partecipo e prendo atto che sono 626 i vignaioli coinvolti e presenti sui 1.300 soci di tutte le regioni italiane (credo che esista ormai un "Click

Day" per partecipare), **una Federazione in crescita**. I produttori associati sono suddivisi così 70% al Nord, 20% Centro Italia e 10% Sud Italia ed Isole.

La crescita maggiore è al Sud ed anche in Calabria si è avuto un forte incremento delle adesioni i soci dovrebbero essere 29, ricordo all'inizio non erano neanche una decina.

La prima cosa che ti salta agli occhi quando entri al Mercato FIVI, che miete un successo dietro l'altro, è la "ricchezza umana", un evento particolare dove il dialogo regna sovrano sia tra gli stessi vignaioli e sia tra gli espositori e i visitatori accomunati dalla passione. Qui per il consumatore conta moltissimo: il terroir, il rapporto qualità/prezzo, il conoscere tradizioni locali, il considerare il grande valore culturale dell'alimentare, insomma la maggior parte di chi passa ore ed ore nei padiglioni possiede la cosiddetta "**consapevolezza del consumatore**", appartiene ad una tipologia privilegiata ed i **vignaioli sono orgogliosi** di essere gli **ambasciatori** delle proprie zone. Ed allora citiamo i **19 vignaioli Calabresi, che** hanno partecipato per innalzare e diffondere **il valore del vino della Regione**, eccoli nell'ordine di come erano scritti sulla mappa distribuita all'ingresso:

ALTOMONTE (RC), CANTINA MASI-



La Calabria al Mercato Fivi 2019 di Piacenza



Le foto. Nella pagina precedente: Altomonte, Arcuri, Calabretta, Masiceì. In questa pagina: Cantone-Elisium, Cantine Viola, Casa Comerci, Cerchiara, Dell'Aera Vigneti e Cantina, Dell'Aquila, Fezzigna Vini, Le Moire, Santino Lucà, Rocca Brettia, Romano Vini, Scala Cantina e Vigneti, Tenuta del Conte, Tenute Pacelli, Terre di Balbia.



La Calabria al Mercato Fivi 2019 di Piacenza

CEI, (VV) CANTINE ELISIUM (CS), CANTINE VIOLA (CS), CASA COMERCI (VV), CATALDO CALABRETTA (KR), CERCHIARA (CS), DELL'AERA VIGNETI E CANTINA (CZ), DELL'AQUILA (KR), FEZZIGNA VINI (KR), LE MOIRE (CZ), ROCCA BRETIA (CS) ROMANO VINI DI ROCCO PIRITO (KR), SANTINO LUCÀ (RC), SCALA CANTINA E VIGNETI (KR), SERGIO ARCURI VINI ARTIGIANALI BIO (KR), TENUTA DEL CONTE (KR), TENUTE PACELLI (CS), TERRE DI BALBIA (CS).

Tutti indistintamente hanno fatto scoprire il fascino e la bontà del vino calabrese in modo spontaneo, un incredibile espressione di compattezza, forza e voglia di far emergere una miscela di vini esplosivi.

Tanto da far breccia su un migliaio di persone, la soddisfazione più bella per me, e forse lo sarà anche per loro, è racchiusa nelle parole di una mia amica l'Antonella Consonni che, dopo aver visitato con me ed altri suoi amici i banchi della mia amata terra, scrive un WhatsApp "... una giornata bellissima ricca di emozioni dove ho stretto tante mani calorose e sincere di persone che lavorano con il cuore ... giornate così arricchiscono e fanno stare bene". Proprio vero, se li conosci i vignaioli di **FIVI CALABRIA** riscontri una categoria **pura, genuina e autentica** come, sovente mi è capitato di sperimentare, non poteva essere altrimenti fanno parte di un'aggregazione di vignaioli indipendenti che in maniera passionale "ha lo scopo di rappresentare la figura del viticoltore di fronte alle istituzioni, promuovendo la qualità e autenticità dei vini italiani".

L'articolo, a firma di Roberto Poliscichio, è apparso anche sul sito www.vinocalabrese.it il 26 novembre e può essere letto all'indirizzo: <http://www.vinocalabrese.it/la-fivi-calabrese/>



LE NOSTRE SCELTE

HOTEL PALACE
CATANZARO

MENÙ IDEATO DAL
NOSTRO CHEF EXECUTIVE
chef Claudio Vilella

animazione di
Agostino Zappalà
ARCA
Associazione

CAPODANNO
DUemilaventini

Hotel Palace, Via Lungomare 221, Catanzaro

Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

George Robert Gissing

di Ferdinando Grande

Ferdinando Grande è nato a Catanzaro ma vive a Belfast dove lavora nel supporto tecnico per le reti della Cisco Systems.

Laureato in Lettere Classiche, è titolare di un Master in Didattica dell'Italiano per parlanti non nativi ed un Master of Science in eLearning Technologies dell'Università dello Hertfordshire (Inghilterra).

Specializzato in glottologia è un attento studioso del dialetto calabrese.

Ha insegnato presso il Centro Italiano di Cultura di Mosca, all'Università Linguistica Statale V. Brusov di Yerevan (Armenia) e presso gli Higher Colleges of Technology di Abu Dhabi, oltre ad aver ricoperto il ruolo di responsabile per la didattica presso il Consolato d'Italia a Gyumri (Armenia).

Per noi sta curando la pubblicazione, a puntate, della traduzione del racconto di viaggio sulla costa ionica dello scrittore inglese George Gissing.

INTRODUZIONE: Finalmente Gissing parte per Catanzaro. La sua ultima passeggiata per Crotone ci regala una scenetta della vita scolastica calabrese di allora. Trova modo, inoltre, di lodare l'onestà calabrese, evidenziandosi al momento di saldare il conto alla Concordia. In treno incontra per la prima volta un calabrese in salute e non può fare a meno di notarlo. Quando si ferma alla stazione della Marina di Catanzaro, in attesa della coincidenza per la città, ci descrive il paesaggio del luogo come uno dei giardini più belli della mitologia greca.

Capitolo XI (Parte seconda)

Il monte del rifugio

Con mia grande gioia, la mattina dopo vidi un cielo soleggiato e calmo, come non l'avevo mai visto durante tutto il mio soggiorno a Cotrone. Mi sentivo meglio e decisi di partire per Catanzaro in treno nel primo pomeriggio. Sebbene ancora tremante, ma rincorato dal sole, feci una breve passeggiata e per l'ultima volta cercai di guardare da lontano il promontorio lacino. Sulla via del ritorno oltrepassai un piccolo edificio da cui proveniva un rumore incredibile, un confuso frastuono di voci squillanti, che si mescolavano, di tanto in tanto, con un profondo grido stentoreo. Era la scuola pubblica - non durante la ricreazione, o in rivolta, ma palesemente impegnata negli studi usuali. L'edificio della scuola era piccolo, ma il volume del clamore che ne usciva sembrava merito di duecento o trecento bambini in sfrenatezza in-

controllata. La curiosità mi fece rimanere in ascolto per dieci minuti: il tumulto non subì alcun cambiamento di carattere, né subì il minimo abbattimento. La voce matura che si udiva, di tanto in tanto, sopra di esso, suonava come una nota allegra, per nulla impaziente o severa. Se fossi stato fisicamente in grado di fare qualsiasi sforzo, avrei desiderato provare a vedere quella scena scolastica. Questo contrattempo mi fece bene e continuai con umore più allegro.

Umore che non fu turbato da qualcosa che notai subito dopo. Sulla porta di un negozio erano appesi alcuni fogli stampati, sui quali c'era scritto che "wood haymakers"(1), "wood binder"(2), and "wood mowers"(3) erano "sold here"(4). Ciò non era in italiano, ma in un inglese semplice e schietto, e ad ogni annuncio era aggiunto il nome di un'azienda manifatturiera inglese con un ufficio a Napoli. Ho spesso sentito l'osservazione che gli imprenditori inglesi sono in svantaggio nel loro commercio di esportazione, perché non prestano attenzione ai requisiti particolari dei paesi stranieri, ma una prova così lampante della loro inettitudine non mi era mai capitata sotto gli occhi. Di sicuro queste pubblicità attraenti sono ampiamente sparse nella Calabria agricola. Chissà? Serviranno come introduzione allo studio della lingua inglese.

Il mio congedo avvenne non senza cordialità. La padrona di casa mi confidò che, nel primo giorno della mia malattia, si era sentita sicura che sarei morto. Tutti l'avevano pensato, aggiunse allegramente: perfino il dottor Sculco aveva scosso la testa e scrollato le spalle. Molto meglio che non fosse andata così, chi avrebbe pagato il mio conto? Un conto più ridotto, date le circostanze, dal momento che nessuna persona era mai stata dimessa da lì prima di allora. L'onestà calabrese ne uscì bene dalla transazione. Quindi, mi buttai di nuovo in quella diligenza sporca e sgangherata, passammo lungo la strada polverosa, tra i magazzini sbarrati e chiusi a chiave, e arrivammo in tempo utile alla stazione. Non appena misi piede sul binario, provai un immenso sollievo. Anche lì mi sembrava che l'aria fosse più fresca. Alzai gli occhi sulle colline e mi parve di sentire la brezza di Catanzaro.

Il treno veniva assemblato a Cotrone e per la nostra partenza non sembrava esserci alcuna fretta eccessiva. Quando eravamo già in ritardo di venti minuti, salii sulla carrozza dove sedeva un funzio-

Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

nario ferroviario di buon umore, che mi sorrise e mi salutò. Pensavo volesse il mio biglietto, ma niente del genere. Dopo essersi guardato intorno nello scompartimento con aria di disinteressata curiosità, emise un sospiro e osservò con allegria: "*Non manca niente*"(5). Altri cinque minuti e partimmo.

La ferrovia saliva per una lunga valle, quella dell'Esaro, dove lungo un profondo solco era individuabile lo scorrere lento di un ruscello scarso. Da entrambe le parti c'erano colline di gradevole profilo, coltivate sui pendii inferiori e spesso incastonate di ulivi. Qua e là capitava un pendio erboso, dove pecorai o caprai se ne stavano indolenti in mezzo alle loro greggi. Sopra la salita una lunga galleria, dopo di che la linea declinava di nuovo verso il mare. Il paesaggio, quindi, assumeva una bellezza più nobile: alcune montagne si estendevano davanti a noi, teneramente colorate dal sole autunnale. Attraversammo due o tre fiumi: fiumi di acqua che scorre, con le loro sponde sovrastate da una fitta vegetazione. Il mare era azzurro e sembrava molto calmo, ma le onde bianche si infrangevano rumorosamente sulla spiaggia: ultimo mormorio della tempesta che si era scatenata e si era protratta per quasi due settimane.

In una delle stazioni lungo la strada entrò un viaggiatore che non potei fare a meno di guardare con stupore. Era un uomo allo stesso tempo grassoccio e muscoloso, i suoi arti robusti erano messi bene in mostra in un abito da cacciatore. Sul suo viso risplendeva la tonalità più ricca di salute, i suoi occhi brillavano allegramente. Con lui portava un cestino che, appena sistemato, rivelò un pasto abbondante. Il gusto del suo mangiare, la soddisfazione con cui guardava i suoi bicchieri di vino rosso, stuzzicavano il mio appetito. Ma chi era? Di sicuro non un turista: ma come si spiegava questa salute e questo vigore in un nativo della zona? Non vedevo un uomo simile da quando ero partito per i miei viaggi: il contrasto che faceva con le figure, che mi erano familiari in quel periodo, era così sorprendente che dovetti impegnarmi molto per evitare di guardarlo in continuazione. La sua vicinanza mi faceva bene: quell'uomo irradiava salute.

Quando il treno si fermò, lui scambiò qualche parola con una persona sul binario e sentii che sarebbe andato a Catanzaro. Immediatamente capii. Questo gioviale personaggio, dalle guance rosse, era un uomo di collina. A Catanzaro avrei

visto altri come lui: forse rappresentava adeguatamente i suoi abitanti. In tal caso, avevo motivo di sospettare che la povera Cotrone, colpita perennemente dalla febbre, considerasse con una sorta di gelosia la salubrità ventilata di Catanzaro che, inoltre, è un posto molto più prospero. Più tardi scopri che esistevano alcune critiche reciproche tra le due città, che ricordavano le rivalità civiche tra i Greci. Catanzaro parlava con disprezzo di Cotrone. Fortunatamente non ebbi modo di fare conoscenze mediche nella cittadina collinare, ma avrei voluto discutere con uno di questi signori l'opinione del loro clima sostenuta dal dott. Sculco.

Nei secoli che seguirono la caduta di Roma, il pericolo costante aveva spinto le popolazioni costiere della Calabria nell'entroterra e verso le alture. Al giorno d'oggi, invece, si assiste al movimento opposto: la linea costiera della ferrovia creerà nuove città nei vecchi siti deserti. Un insediamento di questo tipo è la Marina di Catanzaro, un piccolo porto alla foce di un'ampia valle, lungo la quale corre una linea ferroviaria per Catanzaro stessa, o meglio, che arriva ai piedi della grande collina su cui è situata la città. Il sole stava tramontando quando scesi nella stazione della Marina e, mentre aspettavo la coincidenza, i miei occhi godettero di una magnificenza di colori che mi fece dimenticare il mio penoso affaticamento. Tutt'intorno si estendevano frutteti di aranci, i più raffinati che avessi mai visto, e sopra i loro solidi ammassi di fogliame scuro e i densi di frutti maturi, si riversava lo splendore del cielo al tramonto. Era un'immagine insuperabile nella ricchezza delle tonalità: il denso fogliame, di un verde profondissimo e caldissimo, brillava ed emanava bagliori, la sua magnificenza era accentuata dal fiammeggiare delle innumerevoli sfere dorate che lo adornavano. Più in là, il mare magico, viola e cremisi al calare del sole sull'orizzonte che si dileguava. Verso est, sopra le pendici della Sila, sorgeva una luna quasi piena: il giallo di una foglia d'autunno su un cielo sfumato di rosa.

Nella mia geografia, ormai, è scritto che i giardini delle Esperidi si trovano tra Catanzaro e il mare.

(1)Macchinari da fienagione in legno.

(2)Mietilegatrici in legno.


(3)Tagliaerba in legno.

(4)Venduti qui.

(5)Le parti in corsivo sono in italiano anche nell'originale inglese.

CATANZARO D'ALTRI TEMPI

di Rino Rubino



Nella prima immagine, le colonne che reggono il frontone della Chiesa dell'Immacolata e gli archi del Teatro Comunale, detto il "San Carlino", con l'orologio sulla facciata. Da notare il saluto degli uomini con l'alzata del cappello.

Nella seconda immagine, il frequentatissimo Gran Caffè Serrao.